

REGOLAMENTO (CEE) N. 3073/91 DELLA COMMISSIONE

del 21 ottobre 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3814/90 che fissa, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, il livello degli importi compensativi ad adesione applicabili negli scambi tra la Spagna e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3792/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che definisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra la Spagna e il Portogallo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (CEE) n. 3640/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi ad adesione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la seconda tappa di adesione del Portogallo⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3814/90 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1767/91⁽⁵⁾, ha stabilito gli importi compensativi ad adesione applicabili negli scambi di prodotti lattiero-caseari tra la Spagna e il Portogallo a partire dal 17 giugno 1991;

considerando che nella modifica apportata all'allegato del regolamento (CEE) n. 3814/90 con il regolamento (CEE) n. 1767/91 si è riscontrato un errore per quanto riguarda le note in calce relative ai codici NC 0405, 0405 00 10 e 0405 00 90; che occorre procedere alle necessarie rettifiche con efficacia retroattiva dal 17 giugno 1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3814/90 i codici NC 0405, 0405 00 10 e 0405 00 90 e le relative descrizioni sono sostituiti dai seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci	Importo compensativo in ECU/100 kg peso netto (salvo altra indicazione)
• 0405	Burro ed altre materie grasse del latte:	
0405 00 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:	
	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'80 %	0,1184 ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse:	
	— — — uguale o superiore all'80 % e inferiore all'82 %	9,30 ⁽⁹⁾
	— — — uguale o superiore all'82 % e inferiore all'84 %	9,71 ⁽⁹⁾
	— — — uguale o superiore all'84 %	0,1184 ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾
0405 00 90	altri	0,1184 ⁽⁷⁾ ⁽⁹⁾

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 158 del 22. 6. 1991, pag. 42.